

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

(di seguito, il “**Contratto**”)

tra

Roche S.p.A., con sede legale in Monza, viale G.B. Stucchi 110, capitale sociale € 34.056.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Monza e Brianza 00747170157, in persona dei suoi procuratori dott. Stefano Corvasce e dott.ssa Valentina Grimoldi domiciliati per la carica presso la sede sociale (di seguito “**Roche**”),

- da una parte -

e

Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, con sede legale in Foggia, Via A. Gramsci n. 89/91 e sede operativa in Foggia, Via Luigi Pinto c/o il Centro di Ricerche Biomediche “E. Altomare”, Codice fiscale: 94045260711, Partita IVA n. 03016180717, in persona del prof. Gaetano Serviddio, Direttore pro-tempore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (di seguito, l’“**Università**”),

- dall'altra parte -

(Roche e l'Università di seguito, saranno altresì definiti singolarmente come la “**Parte**” o, congiuntamente, come le “**Parti**”)

PREMESSO CHE

- l'Università ha bandito un avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la realizzazione del progetto dal titolo “Potenziamento del percorso diagnostico nei pazienti con sclerosi multipla” (di seguito il “**Progetto**”), da realizzarsi presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, responsabile del progetto il Prof. Emanuele D'amico, docente di seconda fascia per il S.S.D. MEDS-12/A – NEUROLOGIA, e pubblicato all'interno del sito internet: <https://www.unifg.it/it/ateneo/bandi-di-gara/contratto-di-sponsorizzazione-progetto-potenziamento-del-percorso-diagnostico-nei-pazienti-con-sclerosi-multipla> (*sub* Allegato 1);
- Roche, azienda farmaceutica operante in Italia attraverso la commercializzazione di specialità medicinali per la cura di una vasta area di patologie, tra cui quelle relative alla sclerosi multipla, si è dichiarata interessata alla sponsorizzazione nei termini e alle condizioni di seguito riportate ed ha perciò partecipato al suddetto avviso manifestando il proprio interesse a sponsorizzare il Progetto (Allegato 2);
- l'Università con nota Prot. n. 0046960 – III/13 del 10/09/2024, ha comunicato l'esito positivo della valutazione da parte dell'apposita Commissione dell'offerta pervenuta da Roche al fine di intraprendere gli scambi interni finalizzati alla definizione del testo del contratto di sponsorizzazione (Allegato 3);
- pertanto, mediante il Contratto, le Parti intendono disciplinare e regolamentare i reciproci rapporti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dell'Avviso Pubblico qui allegato.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. PREMESSE E ALLEGATI

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

2. FINALITÀ DELLA SPONSORIZZAZIONE

2.1. Il Contratto disciplina il rapporto di sponsorizzazione tra l'Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (in veste di sponsee) e Roche (in veste di sponsor) nell'ambito del Progetto che è finalizzato:

- al miglioramento delle attività assistenziali del centro sclerosi multipla di Foggia – Policlinico Riuniti – Struttura Complessa di Neurologia Universitaria;
- al potenziamento del percorso diagnostico e multidisciplinare del paziente con SM con l'utilizzo di markers diagnostici specifici tramite metodica Elisa;
- all'acquisto di materiale cartaceo per le valutazioni cognitive (BICAMS) e alla creazione di informativo e divulgativo per i pazienti con Sclerosi Multipla;
- all'acquisto di materiale di computer e software per la raccolta dati e di statistica per l'analisi dei dati ottenuti;
- all'attivazione ed implementazione di progettualità che comportino l'interrelazione tra soggetti pubblici e privati, volte ad incrementare il contributo di realtà imprenditoriali ed associative allo sviluppo di progetti assistenziali e di ricerca in ambito sanitario;
- alla realizzazione di economie di spesa e soluzioni utili al risparmio rispetto ai budget stanziati in ambito sanitario, attraverso la realizzazione di interventi con risorse messe a disposizione da privati;
- all'accesso al mercato e al miglior utilizzo dei medicinali per la sclerosi multipla.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1. In virtù del Contratto, le Parti si impegnano nei termini che seguono:

- 1) Roche, a fronte dell'impegno dell'Università a veicolare il nome e segno distintivo come meglio descritto al successivo punto 2, si impegna a corrispondere a quest'ultima, a titolo di corrispettivo di sponsorizzazione, l'importo complessivo di euro 80.000,00 (ottantamila/00) oltre IVA.
- 2) A fronte dell'importo ricevuto da Roche a titolo di corrispettivo di sponsorizzazione, l'Università si impegna:
 - ad impiegare la somma di denaro ricevuta, a titolo di corrispettivo di sponsorizzazione, esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al Contratto e a beneficio dei pazienti afferenti al proprio centro sclerosi multipla, come descritte in Premessa e al presente articolo 3;
 - a gestire l'importo complessivo nel rispetto della normativa di settore vigente e della propria regolamentazione interna (con particolare riferimento agli adempimenti eventualmente richiesti in termini di trasparenza e al rispetto delle procedure vigenti in materia di conflitto di interessi), e in alcun modo venga destinato a scopi diversi da quelli previsti dal Contratto;
 - a veicolare il nome e il segno distintivo di Roche secondo quanto definito all'interno dell'avviso per la ricerca di sponsor per il Progetto, ed in particolare: attraverso ringraziamento pubblico mediante i canali social dell'Università; inserimento del logo Roche sul sito web dell'Università e sulla pagina del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, in sezioni dedicate e rilevanti per il Progetto; inserimento del logo Roche su

tutto il materiale acquistato nell'ambito del Progetto (*e.g.* attrezzature informatiche e materiale informativo cartaceo e digitale), menzionando lo Sponsor in tutte le presentazioni del Progetto aventi una ricaduta pubblica (impegnandosi a tal fine a dare eco all'iniziativa e al contributo di Roche rispetto alla stessa). Resta inteso che non è incluso nel rapporto di sponsorizzazione, quale attività di veicolazione del nome e segno distintivo di Roche, l'esposizione del logo durante l'evento pubblico finale per la diffusione dei risultati raggiunti e di educazione delle associazioni del terzo settore, e sul materiale educativo per i partecipanti all'evento stesso.

Resta espressamente inteso tra le Parti che Roche, in qualità di sponsor, avrà diritto, anche successivamente alla scadenza del Contratto, di pubblicizzare in qualsiasi sede il proprio ruolo di sponsor. L'Università si impegna, altresì, a fornire a Roche apposita evidenza documentale comprovante la realizzazione del Progetto e le attività di veicolazione del logo Roche, come descritto al presente articolo.

4. MODALITÀ DI ESECUZIONE E GARANZIE

- 4.1. Le Parti garantiscono l'esecuzione delle attività nel rispetto di ogni legge o regolamento ed in ottemperanza degli eventuali adempimenti etici e regolatori applicabili ai fini del Contratto.
- 4.2. Il Contratto non configura una licenza di marchio e non conferisce all'Università alcun diritto di utilizzazione del marchio Roche al di fuori di quanto previsto. Conseguentemente, l'Università si impegna ad astenersi da qualsiasi ulteriore utilizzazione, diretta o indiretta, del marchio Roche così come da qualsiasi sub-licenza nei confronti di terzi, salvo il preventivo consenso scritto della stessa.
- 4.3. L'Università si impegna a dare evidenza a Roche dell'avvenuta utilizzazione del contributo per le sole finalità ivi indicate nell'avviso pubblico.
- 4.4. L'Università si impegna a realizzare quanto qui convenuto con allocazione di proprie risorse organizzative, strutturali e di personale necessarie, in relazione alle quali garantisce la propria piena idoneità ed il pieno rispetto delle normative attinenti, incluse quelle in materia contrattuale, di previdenza e di sicurezza del lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i), con gestione a proprio rischio, a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni contenute nel Contratto, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
- 4.5. In considerazione del fatto che Roche non avrà alcun coinvolgimento, intervento diretto o indiretto nell'impiego e gestione del contributo, l'Università si impegna: (i) a manlevare Roche da qualsiasi pretesa possa pervenire in tal senso, assumendo altresì ogni responsabilità per gli eventuali danni o infortuni causati al personale / strutture / pazienti nell'utilizzo del contributo; (ii) a manlevare (anche mediante idonea copertura assicurativa) Roche da ogni contestazione ed a mantenerla indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento comunque connessa all'utilizzo del contributo in denaro fornito e alle garanzie previste dal Contratto.
- 4.6. Roche rimane del tutto estranea a qualsiasi condizionamento delle attività di gestione del centro, rimanendo per tali aspetti la responsabilità esclusivamente in capo all'Università.

5. CORRISPETTIVO

- 5.1. Alla luce di quanto concordato tra le Parti ai precedenti articoli 3 e 4, Roche si impegna a corrispondere all'Università, a titolo di corrispettivo della sponsorizzazione in oggetto e ai sensi del Bando, l'importo complessivo pari ad euro 80.000 (ottantamila/00) oltre IVA, a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, corrisposto dietro presentazione di regolari fatture, secondo le seguenti modalità:

- euro 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA, per il primo anno di attività, a fronte dell'emissione dell'ordine di acquisto;

- euro 40.000,00 (quarantamila/00), da corrispondere a gennaio 2026, da corrispondere a fronte della veicolazione del nome e segno distintivo di Roche come dettagliato nell'art. 3.1.2.

5.2. Ai fini degli adempimenti di cui al punto 5.1, il codice destinatario di Roche da utilizzare per l'invio delle fatture in formato elettronico è **SN4CSRI**.

5.3. Resta inteso che nel caso in cui l'Università non procedesse – entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del Contratto – all'avvio dei lavori delle attività di cui al punto 3.1 n. 2), l'Università sarà tenuta a restituire immediatamente a Roche l'importo versato a titolo di corrispettivo per la sponsorizzazione. In tal caso, il Contratto si intenderà automaticamente risolto e nessun ulteriore corrispettivo sarà dovuto da Roche all'Università.

6. DURATA

6.1. Il Contratto avrà efficacia dalla data di ultima sottoscrizione sino al 31/12/2026.

6.2. Gli obblighi assunti dall'Università, ai fini della veicolazione del marchio Roche, ai sensi del precedente articolo 3.1 2) avranno una durata di 5 (cinque) anni dalla sottoscrizione del Contratto.

6.3. Eventuali nuovi accordi tra le Parti saranno oggetto di nuove negoziazioni e formalizzati attraverso nuove scritture private.

7. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E NORMATIVA ANTICORRUZIONE

7.1. L'Università dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001 e dalla Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

7.2. L'Università si obbliga a non porre in essere e a far sì che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere atti o comportamenti tali da determinare la commissione, anche tentata, dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e in violazione della Legge 190/2012.

7.3. L'Università garantisce inoltre di aver adottato ed efficacemente attuato un codice etico ed un modello di organizzazione, gestione e controllo dei rischi corruttivi e della trasparenza inserito nel PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) e di aver previsto misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività oggetto del Contratto, in conformità alla normativa applicabile.

7.4. In vigore del presente Contratto, l'Università si obbliga a mettere tempestivamente Roche a conoscenza di qualsiasi evento (tra i quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: apertura procedimenti ex D.lgs. 231/2001 a proprio carico, ricevimento di informazioni di garanzia, informative di indagini o notizie pubblicate su principali quotidiani; etc.) potenzialmente rilevante sotto il profilo delle fattispecie contemplate dal D.lgs. 231/2001 e in violazione della Legge 190/2012.

7.5. Resta inteso che l'inosservanza da parte dell'Università dei precetti di cui al D. Lgs. 231/2001 e della Legge 190/2012 sarà considerato da Roche un inadempimento grave e motivo di risoluzione del Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legitimerà Roche a risolvere lo stesso con effetto immediato.

7.6. L'Università dichiara di non essere a conoscenza dell'esistenza di alcun conflitto di interessi (ai sensi della regolamentazione emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dei regolamenti

interni adottati al riguardo presso la propria struttura) che possa precludere la sottoscrizione del Contratto con Roche.

7.7. Le Parti si impegnano a svolgere le attività e ad adempiere agli obblighi previsti nel Contratto nel rispetto della normativa e regolamentazione vigente in materia di prevenzione e repressione della corruzione, così come previsto dalla regolamentazione emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in particolare in materia di codici di comportamento negli enti del servizio sanitario nazionale e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, nonché da eventuali piani e linee guida regionali adottate in materia.

7.8. L'Università dichiara:

- che nell'esecuzione del Contratto, attua ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione;
- che il Contratto non contrasta in alcun modo con i principi contenuti all'interno del proprio Piano Aziendale di prevenzione della corruzione (o regolamenti assimilabili) e
- che i propri organismi interni di valutazione, responsabili della prevenzione della corruzione, non hanno sollevato alcuna obiezione rispetto alla sottoscrizione del Contratto, nei termini qui previsti e concordati, anche rispetto all'adeguatezza e congruità dell'importo stanziato per le finalità descritte.

Roche e l'Università rispettivamente dichiarano:

- di non aver (direttamente o indirettamente) offerto, corrisposto, ricevuto ovvero autorizzato l'offerta, corresponsione o accettazione di denaro, beni o qualsiasi utilità – e si impegnano ad astenersi dall'offrire, corrispondere, ricevere ovvero autorizzare l'offerta, corresponsione o accettazione di denaro, beni o qualsiasi utilità ovvero dal compiere qualsiasi altra attività – con l'obiettivo di influenzare impropriamente o indebitamente l'attività di un operatore sanitario o di qualunque altro soggetto, col fine di ottenerne un indebito vantaggio o beneficio personale;
- che gli impegni assunti sulla base del Contratto in alcun modo perseguono lo scopo di aumentare, influenzare o raccomandare illecitamente la prescrizione, acquisto, fornitura o uso di prodotti e/o servizi di Roche;
- che nessun compenso e/o contributo verrà elargito da Roche nei confronti del personale che opera all'interno dell'Università a titolo di retribuzione per le attività svolte ai sensi del Contratto, al di fuori di quanto pattuito nel precedente articolo 5.

8. TRASPARENZA

Ai sensi del Codice Deontologico Farmindustria, Roche pubblicherà all'interno del proprio sito web aziendale l'ammontare dei trasferimenti di valore effettuati nei confronti di ciascuna organizzazione sanitaria e di ciascun operatore sanitario, anche con riferimento ai corrispettivi e rimborsi riconosciuti per sponsorizzazioni, consulenze e prestazioni professionali risultanti da un contratto scritto ovvero finanziamenti per l'organizzazione di eventi congressuali (ad inclusione di eventi ECM) effettuati tramite strutture sanitarie o terze parti.

Pertanto, il valore della somma complessiva corrisposta da Roche all'Università ai sensi del Contratto, saranno oggetto di pubblicazione nominale e tale informazione resterà accessibile per tre anni sul sito www.roche.it

9. INADEMPIMENTO

- 9.1. In caso di inadempimento di una delle Parti delle obbligazioni previste dal Contratto, la Parte non inadempiente avrà diritto di risolvere lo stesso solo dopo aver diffidato l'altra Parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec, nella quale venga specificata l'inadempienza rilevata e venga contestualmente offerto all'inadempiente un termine di 15 giorni per rimediare all'inadempimento.
- 9.2. Qualora la Parte inadempiente non ponga rimedio a quanto richiesto entro e non oltre il termine concesso dall'altra Parte, secondo le modalità descritte al punto che precede, il Contratto si intenderà risolto di diritto nel giorno indicato in diffida come termine ultimo per adempiere utilmente l'obbligazione.

10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 10.1. Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che la reciproca violazione delle obbligazioni di cui agli articoli 3, 4, 7 costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.
- 10.2. La risoluzione si eserciterà mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo pec dell'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ed avrà efficacia dalla data di spedizione.

11. RECESSO

- 11.1. Le Parti potranno recedere dal Contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da rendersi a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo pec. Nell'ipotesi in cui Roche intenda recedere anticipatamente dal Contratto, dovrà corrispondere all'Università i costi maturati alla data di esercizio del diritto di recesso, in considerazione delle attività già svolte in conformità al Contratto e dietro presentazione di adeguati giustificativi.

12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 12.1. L'Università non potrà cedere il Contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto di Roche.

13. ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA DEI PRODOTTI

13.1. Si ricorda che qualora, in ottemperanza alla normativa vigente in tema di vigilanza, si venisse a conoscenza di sospetti Eventi Avversi (EA), Situazioni Speciali * e Reclami legati all'uso di un prodotto (medicinale o dispositivo medico), è richiesto di segnalare tali eventi al Responsabile di farmacovigilanza della relativa struttura di appartenenza, o direttamente online seguendo le istruzioni sul sito AIFA (<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>), o, in alternativa, direttamente al Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) del prodotto che si sospetta abbia causato la reazione avversa.

* Caso di gravidanza, allattamento al seno, uso in popolazioni pediatrica o anziana, mancanza di efficacia, sovradosaggio, uso improprio, abuso, uso off-label (farmaco usato in maniera non conforme a quanto previsto dal riassunto delle caratteristiche del prodotto autorizzato), errore terapeutico (incluso quello intercettato o potenziale), esposizione professionale, eventi favorevoli imprevisti, dati relativi alla sospetta trasmissione di un agente infettivo tramite un medicinale (STIAMP), interazione tra farmaci, medicinali contraffatti (sia sospetti che accertati) e sospetti Eventi Avversi da azioni legali collettive.

14. MODIFICHE

- 14.1. Le Parti stabiliscono di comune accordo che ogni e qualsivoglia modifica ai contenuti del Contratto non potrà avvenire che a mezzo di atto scritto, firmato da entrambe le Parti.

15. DATI

15.1. Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte consente esplicitamente all'altra Parte l'inserimento dei propri dati strettamente necessari per quanto previsto all'art. 3 nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle Parti consente espressamente all'altra Parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia altresì strettamente necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi connessi all'esecuzione del Contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

16.1. Il Contratto, nonché i diritti e gli obblighi delle Parti da esso derivanti, saranno disciplinati delle leggi della Repubblica Italiana.

16.2. Il Tribunale di Milano avrà competenza esclusiva in merito a tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al Contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

Roche S.p.A.

Monza, 5 dicembre 2024



Firmato digitalmente da:
Corvasce Stefano
Firmato il 05/12/2024 12:40
Seriale Certificato: 3888437
Valido dal 01/10/2024 al 01/10/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Dott. Stefano Corvasce

ISL Neuroscience

Firma apposta digitalmente

Firmato digitalmente da:
VALENTINA GRIMOLDI
Data: 06/12/2024 16:35:41

Dott.ssa Valentina Grimoldi

Procurement & Financial Accounting Lead

Firma apposta digitalmente

Università degli Studi di Foggia

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche



GAETANO
SERVIDDIO
09.12.2024 10:38:07
GMT+01:00

Prof. Gaetano Serviddio

Direttore del Dipartimento

Allegati:

Allegato 1: Avviso Pubblico e descrizione del Progetto del 1 luglio 2024

Allegato 2: Manifestazione d'interesse trasmessa via pec il 30 luglio 2024

Allegato 3: Comunicazione esito valutazione proposta del 10 settembre 2024